

PROVVEDIMENTO IVASS N. 128 DEL 20 FEBBRAIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione Roma, 20 febbraio 2023

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 7/2022 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 10 soggetti:

[ABI - Associazione Bancaria Italiana](#)

[ACB- Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[ANASF - Associazione Nazionale Consulenti Finanziari](#)

[ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)

[ASSORETI - Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti](#)

[BCR Legal Società tra Avvocati](#)

[CercAssicurazioni.it S.r.l.](#)

[Floreani Studio Legale Associato](#)

[Avv. S. Iannitti - Studio Legale Norton Rose Fulbright](#)

[UNIATA – Unione Nazionale Intermediari Assicurativi e a Titolo Accessorio](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 7/2022 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 7/2022

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quinta colonna, viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ACB	Osservazioni Generali	<p>1. Si osserva, in primo luogo, che nell'ambito delle norme in materia di comunicazione del dominio <i>internet</i> sia necessario ridefinire l'ambito di applicazione degli adempimenti previsti, prevedendo che essi siano applicabili all'attività di distribuzione di contratti assicurativi tramite sito <i>web</i> con tecniche di comunicazione a distanza, e non già all'attività di "sola promozione di contratti assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza". La scrivente Associazione ritiene, infatti, che nella attuale formulazione sussista il rischio che gli obblighi previsti si applichino anche ad attività che non costituiscono distribuzione assicurativa ai sensi della normativa di settore, quali ad esempio la mera "segnalazione" ed in particolare la "segnalazione del <i>broker</i>" e non di contratti, nonché la pubblicità di prodotti assicurativi.</p>	<p>1. Proposta non accolta. Si conferma quanto previsto nel testo posto in pubblica consultazione. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione del dominio persegue la finalità di arginare il fenomeno dei siti <i>internet</i> irregolari, a tutela sia dei consumatori sia degli stessi intermediari. La disponibilità di una lista di siti <i>web</i> (c.d. <i>white list</i>) comunicati direttamente dagli operatori intende, per altro verso, agevolare l'attività di vigilanza dell'Istituto; in futuro, inoltre, si potrebbe valutare di rafforzare tali istanze di tutela</p>

				<p>attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della <i>white list</i>. Nel merito, si rileva che - in base al combinato disposto degli artt. 78, come modificato dal presente Provvedimento, e 79, comma 3 del Reg. n. 40/2018 - gli intermediari che svolgono attività di promozione di contratti di assicurazione mediante siti <i>internet</i>, soggiacciono ai seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono titolari del dominio/i internet del sito/i utilizzato/i; b) comunicano a IVASS il dominio/i utilizzati; c) indicano nel sito le informazioni richieste dall'art. 79, commi 1 e 2. <p>Resta fermo quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lett. c) Reg. n. 40/2018. Cfr. commenti nn. 5, 6, 10,12, 13, 16, 17, 37.</p> <p>Fermo quanto precede e tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute (cfr. commento successivo) circa l'utilizzo da parte degli intermediari dei sotto-domini, messi a disposizione dalle imprese o da altri intermediari, si è ritenuto di estendere il sopra richiamato obbligo di comunicazione anche ai sotto-domini. Il testo del Provvedimento viene</p>
--	--	--	--	--

			<p>2. In secondo luogo, si osserva che l'art. 78, comma 3 del Reg. IVASS n. 40/18 prevede che una impresa di assicurazione possa mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale spazi del proprio sito <i>internet</i>: riteniamo che sia opportuno consentire che anche un intermediario possa mettere a disposizione di altri intermediari (ad es. società appartenenti al medesimo gruppo) spazi del proprio sito <i>internet</i>. I consumatori saranno adeguatamente tutelati prevedendo l'obbligo per gli intermediari di comunicare ad IVASS, ai fini della pubblicazione sul RUI, il dominio <i>internet</i> del sito di cui sono titolari o il sotto-dominio del sito <i>internet</i> a loro messo a disposizione dalle imprese o da altri intermediari.</p> <p>3. L'obbligo di comunicazione del dominio <i>internet</i> utilizzato per l'attività di distribuzione assicurativa dovrebbe essere esteso anche alle imprese di assicurazione che operano in qualità di distributori, giacchè anche con riferimento a tale attività svolta dalle imprese tramite il proprio sito <i>internet</i> si pongono le medesime esigenze di tutela dei consumatori e delle medesime imprese.</p> <p>4. L'associazione ritiene che gli intermediari iscritti alla Sez. D del RUI debbano comunicare ad IVASS il dominio <i>internet</i> non solamente nel caso di distribuzione di prodotti diversi dagli IBIPs. La formulazione proposta sembra infatti consentire agli iscritti in sezione D del RUI di distribuire prodotti IBIPs utilizzando un dominio diverso da quello comunicato ad IVASS.</p>	<p>conseguentemente integrato, ove necessario.</p> <p>2. Proposta accolta. Il testo dell'art. 78 viene modificato, al fine di prevedere la possibilità che l'intermediario possa avvalersi del sito messo a disposizione da un altro intermediario. Il riferimento al sotto-dominio viene conseguentemente integrato anche nelle altre disposizioni di interesse. Cfr. commenti nn. 7, 8a, 14, 23, 40.</p> <p>3. Proposta non accolta. L'Istituto non ritiene, allo stato, di estendere l'obbligo anche alle imprese. Si tratterebbe di un onere eccessivo, tenuto conto della marginale incidenza del fenomeno dei siti <i>fake</i> in tale ambito.</p> <p>4. L'osservazione non richiede modifiche al testo. Essa sottende una modifica regolamentare che esula dal perimetro delle competenze assegnate all'Istituto, ai sensi dell'art. 121-<i>quater</i> CAP. Ad ogni buon conto, si rammenta che tutti gli intermediari che distribuiscono IBIPs tramite siti <i>internet</i></p>
--	--	--	---	--

			<p>5. Per quanto concerne le modifiche inerenti i requisiti di professionalità e il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, l'Associazione si esprime in senso favorevole all'espunzione del requisito della quinquennalità del corso di studi che ha condotto al diploma, tuttavia osserva come non vi sia nell'ambito dello schema di regolamento alcun riferimento puntuale alla normativa primaria tenuta in considerazione e alla quale l'Istituto intende adeguarsi con le modifiche proposte.</p>	<p>devono essere titolari del relativo dominio, in base all'art. 109, comma 2-<i>bis</i> CAP.</p> <p>5. L'osservazione non richiede modifiche al testo. Ad ogni buon conto, si segnala che l'Istituto esercita la potestà regolamentare nei termini previsti dal CAP, nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie vigenti e relative disposizioni attuative. Tenuto conto di quanto precede, l'Istituto ha inteso effettuare un rinvio alla normativa primaria e sue disposizioni attuative, che disciplinano l'ordinamento scolastico italiano, individuando come requisito di professionalità il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore la cui validità sia riconosciuta come tale nel territorio della Repubblica alla data del suo ottenimento (vd. anche commenti nn. 3 e 26), anche se conseguito al termine di un corso di studi di durata quadriennale. Per utilità di chi legge, si segnalano le principali disposizioni prese a riferimento: art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.</p>
--	--	--	---	---

				<p>133/2008, recante <i>Disposizioni in materia di organizzazione scolastica</i> e relativi regolamenti attuativi adottati nell'ambito della c.d. Riforma Gelmini e ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo, d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici; d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei), nonché la legge n. 107/2015, recante <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i> e relative disposizioni attuative (in particolare, Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 567 del 3 agosto 2017, recante attuazione del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (c.d. "liceo breve").</p>
2	ANASF	Osservazioni generali	<p>Anasf condivide le modifiche proposte dall'Istituto, in particolare l'introduzione dell'obbligo di comunicare il dominio <i>internet</i> utilizzato dai soggetti iscritti nel RUI che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, affinché tale dominio venga pubblicato sul Registro degli intermediari assicurativi.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p>

3	ANIA	Osservazioni generali	<p><u>Premessa</u></p> <p>L'Associazione ringrazia l'Istituto della possibilità di offrire, attraverso le seguenti osservazioni al presente Schema di Provvedimento, il contributo del settore assicurativo rispetto alle modifiche apportate alle disposizioni recanti il possesso del titolo di studio da parte degli intermediari e la registrazione dei domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento dei contratti assicurativi.</p> <p>In particolare, concordiamo con le finalità menzionate dall'Istituto nella Relazione di presentazione allo Schema di Provvedimento: da un lato – con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore – rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico, dall'altro – con l'obbligo di comunicazione del dominio <i>internet</i> – tentare di arginare il fenomeno delle truffe sui siti <i>internet</i> che ha ormai raggiunto livelli di guardia allarmanti soprattutto nell'ultimo periodo dove, anche a causa della pandemia, si è assistito a una forte spinta nell'offerta di prodotti assicurativi per il tramite di strumenti digitali.</p> <p>In termini generali, con riferimento alle due diverse tematiche sopra riportate (titolo di studio/domini Internet) osserviamo quanto segue.</p> <p>Titolo di studio: l'intervento regolamentare era stato anticipato dall'Istituto con la pubblicazione di alcuni chiarimenti applicativi (FaQ) concernenti il regolamento IVASS n. 40/2018 dello scorso aprile.</p> <p>In quell'occasione, IVASS aveva sottolineato che: "nelle more di una revisione regolamentare, devono intendersi espunti i riferimenti al titolo di studio rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge" e al titolo estero "equipollente, in quanto implicitamente abrogati per effetto delle modifiche che hanno interessato la normativa primaria di riferimento. Per tali ragioni, si richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria o titolo estero equivalente".</p> <p>La nuova disposizione sarà applicabile dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale, nei confronti delle seguenti persone fisiche: produttori diretti iscritti in sezione C; addetti esterni all'attività di distribuzione e collaboratori nazionali di intermediari inseriti nell'Elenco annesso, entrambi iscritti in sezione E; intermediari accessori, iscritti in sezione F; addetti operanti all'interno dei locali; responsabili dell'attività di</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche del testo regolamentare.</p> <p>Ad ogni buon conto, si precisa che il contenuto dei chiarimenti citati resta valido per quanto concerne l'applicazione del requisito relativo al possesso del diploma di studio di istruzione secondaria superiore ai soggetti ivi indicati (Cfr. chiarimento applicativo pubblicato al link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/C/chiarimenti applicativi Regolamento 40-2018 aprile 2022.pdf).</p> <p>Per quanto concerne più specificamente le modalità con cui il titolo di studio superiore viene conseguito (ad es. durata del corso), interessate dal presente Provvedimento, l'Istituto ribadisce che si tratta di meri adeguamenti al contenuto della normativa primaria vigente. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'iscrizione al RUI, l'idoneità del titolo di studio sarà valutata in base alle leggi vigenti alla data del suo conseguimento (cfr. commento n. 1.5).</p>

			<p>distribuzione delle imprese che operano in qualità di distributori e i relativi dipendenti addetti alla vendita.</p> <p>Si chiede conferma che la nuova regola si applichi solo in caso di prima iscrizione al RUI o di inizio dell'attività distributiva da parte dei soggetti sopra menzionati.</p> <p>Viceversa, per tutti coloro che sono già iscritti e operanti, cancellati e successivamente riscritti al RUI, in possesso di "un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente", varrebbe quanto riportato nel citato chiarimento applicativo dello scorso aprile: "il collaboratore che sia stato cancellato successivamente alla data del 31 marzo 2021 non è tenuto a conseguire il possesso di un titolo di studio ai fini di una nuova iscrizione. Si ritiene che ai fini della reinscrizione delle persone fisiche che siano state cancellate dalla sezione E) del Registro prima del 31 marzo 2021, trovi applicazione l'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare, il requisito di professionalità - in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro - rimane valido purché la domanda di reinscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione e l'aggiornamento professionale sia stato effettuato in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione".</p> <p>Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.</p>	<p><u>Domini internet.</u> L'osservazione non richiede modifiche al testo. Ad ogni buon conto, si ribadisce quanto sopra riferito in merito ai presumibili effetti vantaggiosi per gli operatori connessi all'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei domini e sotto-domini, in relazione all'incremento del livello di tutela dei contraenti e degli stessi intermediari contro il fenomeno dei siti <i>fake</i>.</p> <p>L'osservazione richiede modifiche al testo regolamentare. Nel rammentare che l'obbligo di comunicazione dei domini e sotto-domini <i>internet</i> persegue l'obiettivo di accrescere il livello di tutela dei contraenti e degli intermediari contro il fenomeno dei siti <i>fake</i>, l'art. 78 viene modificato al fine di chiarire che l'obbligo stesso insiste su tutti gli intermediari che promuovono e/o collocano contratti di assicurazione mediante siti <i>internet</i> anche qualora ciò avvenga per il</p>
--	--	--	--	--

			<p><u>Domini Internet</u>: come si evince dalla Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione (c.d. AIR Preliminare), la scelta adottata dall'Istituto di Vigilanza è quella di prevedere l'applicazione dell'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio <i>internet</i> da parte di tutti gli intermediari – iscritti al RUI o inseriti nell'Elenco annesso e autorizzati a operare in Italia in regime di LPS/LS – che operano con la finalità di promuovere e collocare contratti assicurativi o anche in caso di sola promozione, attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Il menzionato obbligo riguarda non solo la suddetta comunicazione, ma anche gli eventuali aggiornamenti futuri dell'informativa relativa ai domini <i>Internet</i>.</p> <p>La stessa analisi di impatto sottolinea tra i principali svantaggi possibili costi addizionali per adempiere al citato obbligo di comunicazione. A tale riguardo, segnaliamo la nostra preoccupazione rispetto a tali adempimenti, i quali troveranno una loro declinazione soltanto attraverso le istruzioni tecniche che, tuttavia, saranno presumibilmente pubblicate da IVASS dopo la fine della consultazione del presente Schema di Provvedimento.</p> <p>Sarebbe stata apprezzata da parte del settore assicurativo la possibilità di avere contezza sin da subito di tali nuovi adempimenti tecnici, anche al fine di soppesare i reali costi addizionali derivanti da tali adempimenti.</p> <p>Inoltre, prima di passare alla disamina di alcune osservazioni più specifiche, abbiamo la necessità di chiarire come interagisce con le nuove disposizioni quanto già previsto dal regolamento 40/2018, all'art. 78, comma 3, che riconosce all'impresa "la facoltà di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale spazi del sito <i>internet</i> di cui sia titolare, per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi".</p> <p>Il chiarimento appare necessario nella misura in cui il proposto comma 3-bis dell'art. 78 afferma testualmente che "... gli intermediari ... si avvalgono esclusivamente del dominio <i>internet</i> del quale abbiano dato comunicazione all'IVASS".</p> <p>A nostro avviso, gli intermediari che utilizzino esclusivamente gli spazi <i>internet</i> messi a disposizione dalle rispettive imprese preponenti sarebbero esonerati dall'obbligo di comunicazione all'Istituto, giacché il dominio di tali spazi appartiene all'impresa assicuratrice.</p>	<p>tramite del sito messo a disposizione dall'impresa. In tali casi, la comunicazione è a cura dello stesso intermediario, utilizzatore del sotto-dominio ed iscritto nelle Sezioni A, B, D e F del RUI, anche per conto dei propri collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI. L'impresa è tenuta ad assolvere l'obbligo per conto dei propri produttori diretti, iscritti nella Sezione C del RUI.</p>
--	--	--	---	--

4	CercAssicurazioni.it	Osservazioni generali	<p>Le seguenti premesse rappresentano, in termini generali, la <i>ratio</i> delle osservazioni formulate dalla scrivente Società rispetto alle modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento”) proposte nello schema di Provvedimento in consultazione, con specifico riferimento alla seconda finalità perseguita dal Provvedimento, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “(ii) prevedere l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell’Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’IVASS il dominio internet a tale scopo utilizzato e le sue eventuali variazioni, ai fini della sua pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativo. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.” <p>Posto che i soggetti che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti <i>Internet</i> debbano essere necessariamente iscritti nel Registro o nell’Elenco annesso (ad eccezione delle imprese di assicurazione che operano in qualità di distributori), preme precisare come le modifiche proposte al Regolamento non tengano adeguatamente conto della possibilità che l’attività sia svolta su più siti Internet (i.e. più domini). Un intermediario assicurativo può esercitare la propria attività su più siti, ciascuno dei quali ad esempio dedicato ad una particolare famiglia/ramo di prodotti assicurativi ovvero ad un particolare segmento di clientela. È pertanto intenzione della Società suggerire l’integrazione delle proposte di modifica al Regolamento presentate nello schema di Provvedimento in consultazione in modo da considerare anche questa circostanza.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene modificato, inserendo il riferimento ai domini e sottodomini. V. anche risoluzione al commento 6.2.</p>
5	Avv. S. Iannitti	Osservazioni generali	<p>Si ritiene che l’obiettivo di mappatura dei siti degli intermediari, perseguito dall’Autorità ai fini della prevenzione dei fenomeni di truffa, sia compatibile con l’esclusione della comunicazione da parte degli intermediari dei domini di titolarità di terzi sui quali viene esercitata mera attività promozionale/pubblicitaria. Tali siti (oggetto di esclusione ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private) non sono difatti caratterizzati da iniziative di assistenza nella conclusione del contratto e di per sé non sono dunque idonei a concretizzare fenomeni di truffa a danni degli assicurati (che interesserebbero piuttosto le pagine di atterraggio finalizzate alla conclusione del contratto). Si invita pertanto a modificare in tal senso gli articoli 1, 2 e 9 del documento di consultazione.</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo del provvedimento. Si veda la risoluzione del commento n. 1.1.</p>

6	UNIATA	Osservazioni generali	<p>1. Nel documento in consultazione le attività considerate sono, da una parte, congiuntamente, la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione, dall'altra, la sola promozione. A questo proposito è utile sapere che sarebbe possibile eludere la norma, anche non intenzionalmente, realizzando un <i>form</i> su un sito <i>web</i>, eventualmente accessibile tramite <i>link</i> da altro sito non nella disponibilità dell'intermediario, finalizzato al solo collocamento del prodotto assicurativo senza finalità di promozione. A titolo di esempio si ricorda la definizione di "Aderente" di cui all'art. 2 (Definizioni) lett. "a" del Reg. 40/2018 la quale prevede che la manifestazione di una espressa volontà di aderire ad un contratto assicurativo collettivo e il pagamento del premio debbano ricorrere congiuntamente, potendo ritenersi, diversamente, che ricorrendo la sola manifestazione della volontà o, in alternativa, il solo onere del pagamento del premio, non si configuri la qualifica di "aderente" ma di semplice "assicurato" nei cui confronti opera una diversa forma di tutela.</p> <p>2. L'intermediario potrebbe disporre di uno o più domini per il collocamento di prodotti assicurativi con tecniche di comunicazione a distanza.</p>	<p>1. L'osservazione non richiede modifiche al testo del Regolamento. Ad ogni buon conto, si rammenta che se la pubblicità è effettuata per il tramite del sito di soggetti terzi, i siti stessi devono prevedere un <i>link</i> ipertestuale al sito <i>internet</i> o profilo <i>social</i> del distributore ovvero l'indicazione del relativo indirizzo ai sensi dell'art. 83, comma 2, lett. c) Reg. n. 40/2018 (cfr. commento 1.1).</p> <p>2. Proposta accolta. Tutti i domini e i sotto-domini utilizzati vanno comunicati. Cfr. risoluzione al commento n. 4.</p>
7	ACB	Art. 1 c.1	<p>Sulla scorta di quanto esposto nelle osservazioni generali, si propone la seguente riformulazione: <i>"e-bis. il dominio internet, o il sotto-dominio, del sito web utilizzato per la distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione"</i>.</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. commento 1.2.</p>
8	ASSORETI	Art. 1 c.1	<p>Nell'operatività degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI che si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella sezione E, questi ultimi, di norma, effettuano attività di promozione e/o collocamento a distanza di contratti assicurativi avvalendosi del dominio <i>internet</i> dell'intermediario preponente il quale li abilita alla connessione durante la vigenza del mandato.</p> <p>Si chiede, pertanto:</p> <p>a) di chiarire se l'intermediario preponente iscritto nella sezione D debba comunicare il dominio <i>internet</i> per conto dei propri collaboratori iscritti nella sezione E anche quando si tratti di un dominio registrato dall'intermediario preponente;</p>	<p>a. L'art. 78 è stato modificato per chiarire che gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B, D e F del RUI sono tenuti a comunicare all'IVASS il dominio utilizzato dal collaboratore iscritto in E ed anche il sotto-dominio eventualmente messo a sua disposizione da parte del preponente. Tali informazioni</p>

			<p>b) di chiarire comunque, per quanto probabilmente ovvio, che l'indicazione del dominio internet nel Registro è dovuta nel solo caso in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del RUI eserciti l'attività di promozione e/o collocamento a distanza di contratti assicurativi (come si evince non dalla disposizione in commento, ma dall'art. 4, comma 1, lett. b), del testo in consultazione, ove si prevede l'acquisizione da parte dell'intermediario preponente dei dati relativi al dominio internet del collaboratore, "se utilizzato").</p>	<p>devono essere anche riportate nel RUI. Cfr. commento 1.2.</p> <p>b) si veda il chiarimento reso nel punto che precede.</p>
9	UNIATA	Art.1 c.1	<p>"e-bis. il dominio internet o i domini internet utilizzati per la promozione e/o il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione."</p>	<p>Proposta non accolta. Si veda la risoluzione del commento n. 1.1.</p>
10	ABI	Art. 1 c.1	<p>L'art. 1 dello Schema aggiunge all'art.5 (Persone fisiche), comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018 dopo la lett. e), la seguente:</p> <p><i>"e-bis. il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione."</i></p> <p>La nuova lettera introdotta prevede quindi che nel Registro RUI pubblico siano presenti, per gli Intermediari "Persone fisiche", oltre le informazioni di cui alle lettere da a) a e) di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018 anche le informazioni di cui alla nuova lettera e-bis).</p> <p>Al riguardo si suggerisce di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. introdurre l'esatta definizione di "promozione" intesa dall'Autorità di Vigilanza, al fine, ad esempio, di comprendere se debbano essere comunicati anche i domini 	<p>1. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione del commento 1.1.</p> <p>2. Si rinvia alla risoluzione del commento n. 8a.</p> <p>3. Proposta non accolta. Si veda la risoluzione del commento n. 8a.</p>

			<p>internet nei quali siano esclusivamente presenti pagine pubblicitarie rivolte ad una clientela indistinta;</p> <p>2. specificare se rientrano anche gli eventuali domini internet delle persone fisiche iscritte nella sezione E che collaborano per un intermediario iscritto nella sezione D;</p> <p>3. introdurre la parola “qualora previsto” per comprendere anche i casi in cui l’intermediario “persona fisica” iscritto al RUI non dispone personalmente di dominio registrato ma si avvale per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione del dominio registrato dell’intermediario “persona giuridica”, iscritto in sezione D, per il quale collabora.</p> <p>Al riguardo, si ripropone la lettera e-bis rivista con il suggerimento: “<i>e-bis. il dominio internet utilizzato, qualora previsto, per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.</i>”.</p>	
11	CercAssicurazioni.it	Art. 1 c.1	<p>Si suggerisce di adeguare la proposta di modifica dell’articolo 5 (Persone fisiche), del Regolamento, così da prevedere che l’intermediario assicurativo possa svolgere l’attività di promozione e collocamento tramite più domini.</p> <p>Di seguito è riportato il testo con l’evidenza delle variazioni proposte (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p>“1. All’articolo 5 (Persone fisiche), al comma 1, dopo la lett. e) è aggiunto aggiunta la seguente:</p> <p>“<i>e-bis. il dominio i domini internet utilizzate utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.</i>”</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene conseguentemente modificato.</p>
12	Avv. S. Iannitti	Art. 1 c.1	<p>Si chiede di precisare che si tratta unicamente dei domini dei siti internet di cui l’intermediario sia titolare, escludendo pertanto quelli di titolarità di terzi sui quali viene</p>	<p>Proposta non accolta.</p>

			svolta attività meramente promozionale/pubblicitaria ed oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 107 comma 3 let. d) del Codice delle Assicurazioni Private. Le campagne pubblicitarie hanno peraltro sovente carattere meramente temporaneo, sicché l'inclusione di questi domini comporterebbe un aggravio consistente di comunicazioni nei confronti dell'Autorità.	Si rinvia alla risoluzione del commento 1.1.
13	ABI	Art. 2 c. 1	<p>L'art. 2 dello Schema aggiunge all'art. 6 (Società) comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018 dopo la lett. e), la seguente:</p> <p><i>"f-bis. il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione."</i></p> <p>Al riguardo si suggerisce di chiarire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se l'attività pubblicitaria attraverso il proprio sito internet comporti l'applicazione della normativa in esame; 2. se la disposizione in esame si applichi anche nel caso in cui l'intermediario operi esclusivamente tramite home banking/APP, che presuppone l'accesso alla clientela già correntista a un "ambiente protetto" e, in caso positivo, se la comunicazione riguardi il dominio internet del sito di accesso all'home banking/APP. In caso contrario, sarebbe utile chiarire che non sono previste a carico dell'Intermediario ulteriori adempimenti. 	<p>1. L'osservazione non richiede modifiche al testo del regolamento. Si chiarisce che l'attività promozionale/pubblicitaria effettuata dall'intermediario attraverso il proprio sito ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal presente Provvedimento (cfr. commento n. 1.1).</p> <p>2. L'osservazione non richiede modifiche al testo del Regolamento. Si chiarisce che l'obbligo di comunicazione del dominio non si applica limitatamente allo specifico caso posto all'esame dell'Istituto.</p>
14	ACB	Art. 2 c.1	<p>Sulla scorta di quanto esposto nelle osservazioni generali, si propone la seguente riformulazione</p> <p><i>"f-bis il dominio internet, o il sotto-dominio, del sito web utilizzato per la distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione"</i>.</p>	Proposta accolta. V. proposta di risoluzione sub commento n. 1.2.
15	CercAssicurazioni.it	Art. 2 c.1	<p>Si suggerisce di adeguare la proposta di modifica dell'articolo 6 (Società), del Regolamento, così da prevedere che l'intermediario assicurativo possa svolgere l'attività di promozione e collocamento tramite più domini.</p> <p>Di seguito è riportato il testo con l'evidenza delle variazioni proposte (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p><i>"1. All'articolo 6 (Società), al comma 1, dopo la lett. f) è aggiunta la seguente:</i></p>	Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene conseguentemente modificato.

			<i>"f-bis. il dominio i domini internet utilizzate utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione."</i>	
16	Avv. S. Iannitti	Art. 2 c.1	Si chiede di precisare che si tratta unicamente dei domini dei siti internet di cui l'intermediario sia titolare, escludendo pertanto quelli di titolarità di terzi sui quali viene svolta attività meramente promozionale/pubblicitaria ed oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 107 comma 3 let. d) del Codice delle Assicurazioni Private. Le campagne pubblicitarie hanno peraltro sovente carattere meramente temporaneo, sicché l'inclusione di questi domini comporterebbe un aggravio consistente di comunicazioni nei confronti dell'Autorità.	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Si rinvia alla risoluzione del commento n. 1.1.
17	UNIATA	Art. 2 c.1	<i>"f-bis. il dominio internet o i domini internet utilizzati per la promozione e/o il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione."</i>	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 1.1.
18	ACB	Art. 4 c.1, lett. b)	Al fine di non gravare gli intermediari di prima fascia di ulteriori oneri burocratici, che possono essere svolti dai diretti interessati, riteniamo che ciascun intermediario, compresi gli iscritti in E, debba essere tenuto a comunicare ad IVASS il dominio o sotto-dominio del sito web utilizzato per svolgere attività di distribuzione a distanza. Si propone, pertanto, di ripristinare il testo originario dell'art.22, Reg.40, comma 5, lettera a): <i>"a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto".</i>	Proposta non accolta. Si veda risoluzione al commento n. 8a.
19	ASSORETI	Art. 4 c.1, lett. b)	In continuità con il commento precedente, per l'ipotesi in cui si ritenga rilevante l'indicazione del dominio internet del collaboratore anche quando si tratti di dominio registrato dall'intermediario preponente, si chiede di poter contemplare nelle emanande istruzioni la possibilità di invio a codesto Istituto di un'unica comunicazione cumulativa del dominio internet da parte dell'intermediario preponente iscritto nella sezione D del RUI, valevole sia per l'intermediario stesso sia anche per tutti i suoi collaboratori iscritti nella sezione E del RUI di cui il medesimo si avvalga per la promozione e/o il collocamento a distanza di contratti assicurativi (diversi dagli IBIPs). Tale modalità semplificherebbe notevolmente l'onere della comunicazione a carico dell'intermediario preponente tenuto conto del numero normalmente elevato di tali collaboratori, che, nelle realtà più numerose, raggiunge anche alcune migliaia di unità.	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Cfr. risoluzione al commento n. 8a.

20	CercAssicurazioni.it	Art.4 c. 1, lett.b	<p>Si suggerisce di adeguare la proposta di modifica dell'articolo 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), del Regolamento, così da prevedere che, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali acquisiscano le informazioni relative a tutti i domini in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del Registro svolge l'attività di promozione e collocamento oppure la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Di seguito è riportato il testo con l'evidenza delle variazioni proposte (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p><i>"b. la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché al dominio ai domini ai domini internet, se utilizzate utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione;"</i></p>	<p>Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene conseguentemente modificato.</p>
21	UNIATA	Art.4 c.1 lett.b)	<p>b. la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché al dominio internet, o ai domini internet, se utilizzati per la promozione e/o il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione;"</p>	<p>Proposta non accolta. Si conferma il perimetro di applicazione previsto nel testo del Provvedimento posto in pubblica consultazione. Cfr. commento n. 1.1.</p>
22	ANASF	Art. 4 c.5, lett.a)	<p>Si richiede di eliminare le parole "ove posseduto" riferite all'indirizzo di posta elettronica certificata. La PEC è infatti obbligatoria per le imprese, per i professionisti, per gli iscritti all'Albo unico dei consulenti finanziari, per gli imprenditori con partita IVA e per le ditte individuali (Legge 221/2012 e Legge 2/2009). Tutti i soggetti iscritti nella sezione E del RUI dovrebbero pertanto essere già dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rammenta che l'obbligo di dotarsi della PEC ricade sui collaboratori iscritti nelle Sezioni E che operano in veste di imprenditori (v. Chiarimenti applicativi al Regolamento n. 40/2018 aprile 2022 - https://www.ivass.it/normativa/)</p>

				nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/Chiarimenti applicativi Regolamento 40-2018 aprile 2022.pdf .
23	ACB	Art. 6 c. 1	<p>Sulla scorta di quanto esposto nelle osservazioni generali, si propone la seguente riformulazione:</p> <p><i>“i-bis) il dominio internet, o il sotto-dominio, del sito web utilizzato per la distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione”.</i></p>	Proposta accolta. V. risoluzione al commento n. 1.2.
24	CercAssicurazioni.it	Art.6 c.1	<p>Si suggerisce di adeguare la proposta di modifica dell'articolo 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi), del Regolamento, così da prevedere che l'intermediario assicurativo possa svolgere l'attività di promozione e collocamento tramite più domini.</p> <p>Di seguito è riportato il testo con l'evidenza delle variazioni proposte (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p><i>“1. All'art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi), al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:</i></p> <p><i>“i-bis. il dominio i domini internet utilizzati utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.”</i></p>	Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene conseguentemente modificato.
25	UNIATA	Art. 6 c.1	<p>All'art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) il dominio internet o i domini internet utilizzati per la promozione e/o il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.”</p>	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1.1.
26	ABI	Art. 8 c. 1 (Art. 4, comma 1, lettera a)	<p>Con riferimento alla seguente disposizione “<i>essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.</i>” si chiedono chiarimenti in merito a:</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. anno scolastico dal quale decorre la validità del diploma quadriennale post-riforma; 2. validità o meno del diploma quadriennale integrato dal corso annuale (4+1) ottenuto in base ai vecchi ordinamenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. per nuovi assunti 2. per soggetti già abilitati 	<p>1. Cfr. risoluzione sub commento n. 1.5 Ad ogni buon conto si precisa che, ai fini dell'iscrizione al RUI, l'IVASS valuta l'idoneità del titolo sulla base della normativa primaria vigente alla data del suo conseguimento.</p> <p>2. L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si rimanda al commento n. 1.5. Al riguardo, si precisa che la validità del titolo di studio va accertata sulla base della normativa vigente alla data del suo conseguimento.</p>
27	ABI	Art. 9	c. 1	<p>L'art. 9 dello Schema modifica l'art. 78 (Registrazione dei domini), del Regolamento IVASS 40/2018, aggiungendo dopo il comma 3 i seguenti commi:</p> <p><i>"3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio internet del quale abbiano dato comunicazione all'IVASS.</i></p> <p><i>3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all'IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:</i></p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>b) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;</i></p> <p><i>[...]</i></p>

			<p><i>e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.</i></p> <p><i>3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.</i></p> <p><i>3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza”.</i></p> <p>Al riguardo, si ritengono utili maggiori chiarimenti in merito al perimetro dei prodotti.</p> <p>In particolare, appare opportuno chiarire se l’esclusione dei “prodotti di investimento assicurativo” di cui al comma 3-ter, lettera b) valga solo per la promozione e vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza per i soli iscritti nella Sezione D ovvero valga anche per gli iscritti nella Sezione E che collaborano con un intermediario iscritto nella Sezione D.</p> <p>Infine, si chiede conferma che le forme pensionistiche complementari debbano rientrare nel perimetro di prodotti assicurativi (avendo il legislatore già chiarito che non sono IBIPs).</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Si conferma che l’esclusione opera anche per gli iscritti nella Sezione E, che collaborano con un intermediario iscritto nella Sezione D per la promozione e/o il collocamento dei prodotti d’investimento assicurativi.</p> <p>Ad ogni buon conto si rinvia alla normativa TUF.</p> <p>Con riguardo alle forme pensionistiche complementari, si chiarisce che l’obbligo di comunicazione del dominio riguarda l’intera attività svolta dall’intermediario, ad eccezione di quella ricompresa nel perimetro di vigilanza Consob (cfr. art. 121-<i>quater</i> CAP).</p>
28	ACB	Art. 9 c.1	Sulla scorta di quanto esposto nelle osservazioni generali, si propone la seguente riformulazione:	Sub comma 3-bis. Proposta accolta.

			<ul style="list-style-type: none"> • “3-bis. per la distribuzione assicurativa effettuata tramite sito web con tecniche di comunicazione a distanza gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso e le imprese che operano in qualità di distributori si avvalgono esclusivamente del dominio internet, o del sotto-dominio, del sito web del quale abbiano dato comunicazione all’IVASS”; • “3-ter) le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, o del sotto-dominio, del sito web, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: <ul style="list-style-type: none"> a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, e F del Registro; b) le imprese che svolgono direttamente la distribuzione assicurativa, limitatamente al dominio principale del loro sito web; c) [invariato]; d) [invariato]; e) gli intermediari iscritti nella sezione E del Registro”. • Si propone di eliminare il comma 3-quinquies. 	<p>Il comma viene conseguentemente modificato.</p> <p>Sub comma 3-ter. Proposta non accolta. Le imprese che svolgono direttamente la distribuzione assicurativa non ricadono nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione del dominio (cfr. commento 1.3). Nel diverso caso in cui l’impresa consenta l’utilizzo del proprio dominio ad un intermediario, l’obbligo di comunicazione insiste su quest’ultimo.</p> <p>Sub comma 3-quinquies. Proposta non accolta.</p>
29	ANIA	Art. 9 c. 1 lett. 3-bis)	<p>La norma stabilisce che “Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio internet del quale abbiano dato comunicazione all’IVASS”.</p> <p>Diversamente, il comma 1 dell’art. 78 – non sottoposto a interventi di modifica dal presente Schema di Provvedimento – prevede che “I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio”.</p> <p>L’utilizzo delle due espressioni sopra evidenziate necessita, a nostro modo di vedere di alcuni chiarimenti.</p> <p>Il comma 1 dell’art. 78 si riferisce esclusivamente ai siti internet, mentre il comma 3-bis richiama la definizione di tecniche di comunicazione a distanza che – in base a quanto previsto all’art. 2, comma 1, lett. vv), del regolamento 40/2018 – è comprensiva di “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea</p>	

			<p>del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”.</p> <p>Definizione successivamente confermata e precisata da quanto espresso dalla stessa Autorità di Vigilanza, in occasione della pubblicazione di alcuni “Chiarimenti applicativi concernenti la disciplina sulla distribuzione assicurativa” del dicembre 2021, con riguardo alle registrazioni telefoniche: “l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 83 del regolamento 40/2018 sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui la distribuzione di polizze sia organizzata per essere effettuata integralmente con mezzi di comunicazione a distanza, e non nei casi in cui, per la concreta organizzazione dell’intermediario, fasi del processo di promozione e collocamento avvengono in via ordinaria in presenza.</p> <p>Viceversa, il riferimento all’utilizzo esclusivo del dominio internet di cui sia stata data comunicazione all’IVASS, previsto nel comma 3-bis, sembrerebbe circoscrivere il contenuto della disposizione solo a tale modalità di promozione e collocamento.</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare il comma 3-bis nel modo seguente: <i>“Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza tramite siti internet, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio internet del quale abbiano dato comunicazione all’IVASS”.</i></p> <p>Così facendo, il riferimento ai siti internet sarebbe coerente con la rubrica dello stesso articolo “registrazione dei domini”, con l’inciso di cui al comma 1 e con l’esclusività dell’utilizzo dei domini comunicati all’IVASS.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del provvedimento viene modificato in modo coerente.</p>
30	ANIA	Art. 9 c.1 lett. 3-ter	<p>La norma a regime prevede l’obbligo di comunicare ad IVASS, entro un termine di 30 giorni, la registrazione del dominio internet.</p> <p>Si chiede di precisare quale sia la disciplina da applicare agli intermediari già titolari dei rispettivi domini internet alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento. Apparentemente, infatti, l’art. 11 dello schema di provvedimento, in combinato con il proposto comma 3-ter dell’art. 78, non sembra prendere in considerazione tali intermediari.</p> <p>Qualora IVASS decidesse di applicare la disposizione anche con riferimento agli intermediari già iscritti che utilizzano domini Internet, si chiede di valutare la previsione di un termine congruo per la comunicazione della registrazione dei domini stessi, perché in questa ipotesi sarà necessario raccogliere le informative complete presso tutta la sottorete di collaboratori, per poi comunicarle a IVASS.</p>	<p>Proposta accolta. L’art. 11 dello schema di provvedimento viene modificato per meglio chiarire l’applicabilità ai casi indicati e la relativa tempistica. Si veda anche la risoluzione al commento n. 32.</p>

31	ANIA	Art. 9 c.1 lett. 3-quinquies	<p>La norma stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza”.</p> <p>In parallelo con la richiesta già formulata con riguardo al comma 3-bis, si chiede di modificare la disposizione nel modo seguente: <i>“Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza tramite siti internet”.</i></p>	Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 29.
32	BCR Legal	Art. 9 c. 1	<p>L’art. 9, comma 1, dello Schema di Provvedimento di Modifica del Regolamento IVASS n. 40/2018, prevede l’aggiunta di alcuni commi dopo il comma 3 dell’art. 78 di detto Regolamento.</p> <p>Il comma 3-ter, in specie, come formulato dal Provvedimento di Modifica, recita: <i>“Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: ... “ [omesse, per brevità, le lett. da a) ad e)].</i></p> <p>In virtù di tale disposizione regolamentare, nei 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet - ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza - va data comunicazione all’Autorità di Vigilanza, di detto dominio internet.</p> <p>La disposizione dello Schema di Provvedimento di Modifica non fornisce però il momento iniziale dal quale far decorrere il termine per la comunicazione, nel caso in cui il dominio internet venga/verrà utilizzato (per effettuare promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) soltanto in un momento successivo alla sua registrazione.</p> <p>Non risulterebbero infatti applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> -né la disposizione del comma 3-ter, non potendosi far data dalla registrazione del dominio internet (il dominio infatti è già registrato, ma sino a quel momento utilizzato solo per finalità informative, non promozionali/non di collocamento); -né la disposizione del comma 3-quater, non trattandosi di variazione del dominio internet (il dominio rimane infatti identico). 	

			<p>Ne deriva:</p> <p>-l'obbligo di comunicazione, entro un preciso termine, ove l'utilizzo del dominio internet (per promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) avvenga all'atto di registrazione del dominio stesso;</p> <p>-assenza di corrispondente previsione regolamentare, ove l'utilizzo del dominio internet (sebbene per le medesime finalità di cui sopra) avvenga in un momento successivo alla registrazione del dominio stesso.</p> <p>Situazioni uguali verrebbero quindi regolamentate con modalità difformi, in contrasto con le finalità di tutela degli utenti, degli intermediari e con la <i>ratio</i> della modifica normativa.</p> <p>Per superare la suesposta criticità, l'art. 9, comma 1 del Provvedimento di Modifica potrebbe riformulare il comma 3-ter, inserendovi un'apposita precisazione, come segue (o con stesura simile):</p> <p>"Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all'IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, <i>ovvero all'avvio del suo utilizzo per le finalità di promozione e di collocamento di cui ai commi 3-bis e 3-quinquies</i>, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: ... ! [omesse, per brevità, lett. da a) ad e)].</p>	<p>Si conviene sull'opportunità di chiarire meglio le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione del dominio/sotto-dominio ai casi indicati. A tal fine, viene riformulato l'articolo 11.</p>
33	CercAssicurazioni.it	Art. 9 c.1	<p>Appare ragionevole che l'obbligo previsto in capo ai distributori di comunicare all'IVASS "il dominio" in cui è svolta l'attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi riguardi tutti i siti utilizzati per lo svolgimento dell'attività.</p> <p>Si propone pertanto di adeguare la proposta di modifica dell'articolo 78 (Registrazione dei domini), del Regolamento, secondo lo schema di seguito rappresentato (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p><i>"1. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:</i></p>	<p>Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 4.</p>

			<p><i>“3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio o dei domini internet del quale abbiano dato comunicazione all’IVASS.</i></p> <p><i>3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:</i></p> <p><i>a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del Registro;</i></p> <p><i>b) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;</i></p> <p><i>c) gli intermediari inseriti nell’Elenco annesso;</i></p> <p><i>d) l’impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del Registro, di cui si avvale;</i></p> <p><i>e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.</i></p> <p><i>3-quater. Le eventuali variazioni del dei domini domini internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.</i></p> <p><i>3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.”</i></p>	
34	Floreani Legale Studio	Art. 9 c.1	<p>Anche in relazione al disposto dell’art. 78, co. 3 del Reg. 40/2018, per cui l’impresa può “mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività” di promozione e/o collocamento di prodotti, si chiede di chiarire se i c.d. minisiti di presentazione dell’intermediario, realizzati per tutta o parte della propria rete distributiva (in particolare per agenti) da plurime imprese di assicurazione, nell’ambito di propri domini internet, rientrano nel novero dei domini internet di cui all’art. 78, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater.</p> <p>Non trattandosi di pagine facenti parte di domini nella disponibilità del singolo intermediario, ma riconducibili all’impresa di assicurazione, appare ragionevole escludere tali siti dagli obblighi posti in capo a quest’ultimo.</p>	Il testo dell’articolo 78 viene integrato con il comma 3-sexies, al fine di chiarire che l’obbligo di comunicazione sussiste anche nei casi in cui l’intermediario si avvale del sotto-dominio messo a sua disposizione dall’impresa per la promozione e/o il collocamento di contratti di assicurazione.

35	Floreani Legale	Studio	Art. 9	c.1	<p>Attesa la prevista introduzione dell'obbligo per gli intermediari di primo livello di comunicare anche i domini utilizzati <i>“relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono”</i>, si suggerisce di introdurre un ultimo paragrafo nel comma 3-ter, art. 78, del seguente tenore:</p> <p><i>“Gli intermediari iscritti nella sezione E comunicano agli intermediari per cui operano le informazioni di cui al comma 3-bis”.</i></p> <p>Si chiede inoltre di chiarire la ragione dell'esclusione degli intermediari iscritti nella sezione F dagli obblighi di comunicazione relativi ai domini internet dei propri collaboratori.</p>	<p>Proposta non accolta. La modifica non è necessaria. In quanto la previsione è già contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b), dello schema di provvedimento, che modifica l'art. 22, comma 5, lett. a) del Regolamento IVASS 40/2018.</p> <p>Il testo dell'articolo viene modificato per chiarire che l'obbligo di comunicazione sussiste anche per gli intermediari iscritti nella Sezione F del RUI che si avvalgono di collaboratori.</p>
36	Floreani Legale	Studio	Art. 9	c.1	<p>Si chiede di precisare anche a titolo d'esempio cosa si intende con l'espressione <i>“variazioni”</i> specificando se si intende riferirsi alle integrazioni relative al dominio (per esempio, la modifica del registrante) oppure anche alle eventuali cancellazioni.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'espressione <i>“variazioni”</i> deve essere intesa in senso ampio, tenuto conto delle finalità sottese all'introduzione dell'obbligo di comunicazione richiamate nei commenti che precedono e nella Relazione introduttiva.</p>
37	Avv. S. Iannitti		Art. 9	c.1	<p>Al comma 3-bis dell'art. 78 (così come proposta nel documento di consultazione), si chiede di precisare che si tratta unicamente dei domini dei siti internet di cui l'intermediario sia titolare, escludendo pertanto quelli di titolarità di terzi sui quali viene svolta attività meramente promozionale/pubblicitaria ed oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 107 comma 3 let. d) del Codice delle Assicurazioni Private. Le campagne pubblicitarie hanno peraltro sovente carattere meramente temporaneo, sicché l'inclusione di questi domini comporterebbe un aggravio consistente di comunicazioni nei confronti dell'Autorità.</p>	<p>Cfr. risoluzione sub commento n. 1.1.</p>

38	UNIATA	Art. 9	c. 1	<p>All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>“3-bis. Per la promozione e/o il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio internet o dei domini internet del quale di cui abbiano dato comunicazione all'IVASS</p>	<p>Proposta accolta. Si veda risoluzione al commento n. 4</p>
39	UNIATA	Art. 9	c.1	<p>All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione e/o collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza”.</p> <p>Si propone l'eliminazione del comma 3 quinquies perchè, viste le modifiche ai precedenti commi, non più pertinente.</p>	<p>Proposta non accolta. Cfr. risoluzione sub commento n. 1.</p>
40	ACB	Art.11	c.1	<p>Sulla scorta di quanto esposto nelle osservazioni generali, si propone la seguente riformulazione:</p> <p><i>“I soggetti di cui al novellato articolo 78, comma ter del Regolamento IVASS 40/2018, comunicano il dominio internet, o il sotto-dominio, del sito web utilizzato per la distribuzione mediante tecniche di distribuzione a distanza di contratti di assicurazione a partire dalla data indicata nelle istruzioni tecniche pubblicate da IVASS sul sito istituzionale”.</i></p>	<p>Il testo dell'articolo viene riformulato, tenendo conto di quanto osservato.</p>
41	CercAssicurazioni.it	Art.11	c.1	<p>Si propone di adeguare l'articolo 11 (Disposizioni transitorie), del Provvedimento in consultazione, in coerenza con le proposte di intervento sopra esposte, ovvero prevedendo che gli intermediari assicurativi possano svolgere l'attività di promozione e collocamento tramite più domini.</p> <p>Si propone di seguito lo schema di revisione dell'articolo 11 (Disposizioni transitorie), del Provvedimento in consultazione (in barrato il testo che si suggerisce di eliminare; in grassetto le integrazioni):</p> <p><i>“1. I soggetti di cui al novellato articolo 78, comma 3-ter del Regolamento IVASS 40/2018, comunicano il dominio o i domini internet utilizzate utilizzati per la promozione e il</i></p>	<p>Il testo dell'articolo viene riformulato, tenendo conto di quanto osservato.</p>

			<i>collocamento o per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione a partire dalla data indicata nelle istruzioni tecniche pubblicate dall'IVASS sul sito istituzionale.”</i>	
42	UNIATA	Art. 11 c.1	I soggetti di cui al novellato articolo 78, comma 3-ter del Regolamento IVASS 40/2018, comunicano il dominio internet o i domini internet utilizzati per la promozione e/o il collocamento e per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione a partire dalla data indicata nelle istruzioni tecniche pubblicate dall'IVASS sul sito istituzionale.	Proposta non accolta Cfr. risoluzione sub commento n. 1.1.